

ART. 7 LEGGE 49/87  
così come emendato dal Decreto del "fare"  
e dalla legge n. 125/14

A valere sul Fondo di rotazione possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o erogino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi ad imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale delle imprese italiane nelle imprese miste.

#### SCHEMA ILLUSTRATIVO



#### ► Beneficiari

- imprese legalmente registrate in Italia;
- imprese attive da almeno tre anni nello stesso settore di attività dell'impresa mista;
- imprese che costituiscono imprese miste di cui detengano non meno del 20% del capitale.

#### ► Settori eleggibili

- industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione
- artigianato
- servizi locali di pubblico interesse nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei trasporti e dei rifiuti
- microfinanza, servizi di microimprenditorialità, commercio locale, commercio equo solidale, turismo sostenibile
- tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali
- fornitura di servizi medici di pubblica utilità e produzione di medicinali
- formazione professionale ed educazione.

#### ► Oggetto del finanziamento

La linea di credito finanzia il 70% dell'apporto di capitale sottoscritto dalle imprese italiane nel capitale sociale delle imprese miste nei paesi in via di sviluppo ammissibili. Sono ammessi anche conferimenti in natura nella misura massima del 20% dell'apporto complessivo del predetto capitale sottoscritto dalle imprese italiane. La partecipazione del partner locale non può essere inferiore al 25% del capitale della joint venture. È richiesta idonea garanzia a copertura del finanziamento.

#### ► L'importo massimo della linea di credito

La linea di credito è concessa fino ad un importo massimo di Euro 10.000.000. L'anticipo è consentito nella misura massima del 70 % del finanziamento a condizione che sia prestata idonea garanzia.

#### ► Condizioni finanziarie della linea di credito

- Tasso di interesse: pari al 15% del tasso di riferimento per il credito industriale.
- Durata: massimo 10 anni, di cui massimo 5 anni del periodo di grazia.

#### ► Paesi eleggibili

Paesi classificati dalla Banca Mondiale come: HIPC (Heavy indebted Poor Countries); paesi PMA-LCD (Least Developed Countries); Paesi a reddito basso (low income); a reddito medio-basso (lower middle income) e Paesi a reddito medio-alto (upper middle income) ma solo se considerati prioritari (per doni e crediti d'aiuto) dal MAECI-DGCS, ai sensi delle Linee guida triennali della Cooperazione allo Sviluppo ([www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it](http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it)).

Si tratta di: Albania, Angola, Armenia, Afghanistan, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia Heregovina, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Ciad, Colombia, Comore, Rep. Congo, Rep. Dem. Congo, Costa d'Avorio, Cuba, Ecuador, Egitto, Eritrea, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Gibuti, Giordania, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iraq, Isole Salomone, Kenya, Kosovo, Kiribati, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Stati Federati di Micronesia, Moldavia, Mongolia, Mozambico, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Niger, Nepal, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Samoa, Sierra Leone, Senegal, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sud Sudan, Swaziland, Tanzania, Territori Palestinesi, Timor-Leste, Togo, Vanuatu, Tunisia, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia.


#### ► Procedura per l'approvazione:

L'impresa italiana, dopo avere costituito una impresa mista secondo le legge locale anche prima del conferimento del capitale da finanziare, invia una richiesta al Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAECI – DGCS X). Il MAECI DGCS effettua una valutazione tecnico economica dell'iniziativa e trasmette il fascicolo alla Banca Agente italiana (Artigiancassa SpA) che svolge una valutazione finanziaria dell'impresa italiana ed eroga i fondi alla stessa impresa italiana dopo l'approvazione dell'operazione da parte del Comitato Direzionale della Cooperazione Italiana.

L'approvazione da parte del Comitato Direzionale avviene entro 90 giorni dal perfezionamento della domanda.

ART. 7 LEGGE 49/87  
così come emendato dal Decreto "fare"  
e dalla legge 125/14

#### Il Fondo di Garanzia



#### Finalità della garanzia

- Garanzia diretta per capitale di rischio di nuove imprese miste; aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e finalizzati alla riabilitazione e/o ampliamento di imprese preesistenti.

#### Entità della garanzia

- Imprese di Grandi Dimensioni: 60% dell'ammontare del finanziamento agevolato ottenuto ai sensi dell'art. 7 della Legge 49/87;
- Piccole e Medie Imprese (PMI): 80% dell'ammontare del finanziamento ottenuto ai sensi dell'art. 7 della Legge 49/87.

#### Soggetto gestore:

- Istituto finanziario individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.